

TI_GERICHTE 15.2012.135 vom 30. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.135

FR: TI_GERICHTE 15.2012.135 du 30 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2012.135 del 30 gennaio 2013

Regeste

Pignoramento complementare ex art. 115 e ex art. 145 LEF

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 115 cpv. 2 LEF, "il verbale di pignoramento vale come attestato provvisorio di carenza di beni [...] quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti". Come risulta dallo stesso testo della legge, l'effetto del verbale relativo ad un pignoramento chiaramente insufficiente è indipendente da qualsiasi menzione espressa dell'ufficio d'esecuzione al riguardo (cfr. DTF 55 III 34, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 115). Quest'ultimo è però tenuto a rilasciare la menzione (cfr., per analogia, Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 5 ad art. 115).

E. 1.1

Di conseguenza l'avviso di pignoramento del 6 dicembre 2012 emesso nell'esecuzione n. _____ è annullato. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità 3 .
Notificazione a: - ; - Comunicazione all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

E. 2

Nel caso concreto, come già espresso nella sentenza del 27 ottobre 2012 di questa Camera nella procedura di cui all'inc. n. 15.2012.93 tra le medesime parti, è evidente che il verbale di pignoramento spedito il 4 ottobre 2010 costituiva già un attestato provvisorio di carenza di beni, dal momento che il valore di stima complessivo dei beni pignorati – rimasto incontestato – ammontava a fr. 3'142'611,50 a fronte di due crediti il cui importo complessivo ascende a fr. 3'557'338,20 oltre accessori. Per questo motivo non è ipotizzabile un pignoramento complementare di eventuali beni nuovamente scoperti giusta l'art. 115 cpv. 3 LEF, siccome il termine di perenzione prescritto da questa norma è manifestamente già trascorso.

E. 3

Per l'art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata dalla realizzazione dei beni pignorati non basti a coprire l'ammontare del crediti l'ufficio procede senza indugio a un pignoramento complementare (recte: successivo, "Nachpfändung" nella terminologia tedesca) e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un

creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. Al pignoramento successivo tornano in sostanza applicabili le norme generali sul pignoramento ex art. 90 ss. LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 145 LEF). L'ufficio deve altresì procedere senza indugio ad un pignoramento complementare quando la realizzazione dei beni pignorati è diventata impossibile e ciò indipendentemente dalle cause che hanno condotto a tale situazione (DTF 120 III 86 e rif. ivi). In concreto la realizzazione dei beni pignorati il 1° settembre 2010 non è però ancora divenuta impossibile. Infatti come emerge dal doc. M, prodotto con l'allegato di replica, in data 17 dicembre 2012 RI 1 ha presentato annuncio d'appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali, motivo per il quale la decisione di confisca a favore dello Stato in essa contenuta non è ancora passata in giudicato (cfr. art. 437 cpv. 1 lett. a CPP), avendo l'atto d'appello effetto sospensivo per legge (art. 402 CPP). Per questo motivo, non essendoci ancora confisca definitiva dei beni in precedenza pignorati, non si sono ancora realizzate le condizioni per procedere ad un pignoramento complementare. Ne discende che il ricorso deve essere accolto e l'avviso di pignoramento emesso dall'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano conseguentemente annullato.

E. 4

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 115, 145 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

E. 5

(cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.